

Promemoria

Spargere liquame in inverno



1. Il problema

a) Spargere liquame durante il periodo di riposo vegetativo

Quale periodo di riposo vegetativo viene in generale inteso quel periodo dell'anno nel quale la temperatura giornaliera media su più giorni consecutivi è inferiore a +5° Celsius⁴. La fase di riposo vegetativo non viene interrotta da brevi periodi di tempo caldo (ad esempio di favonio)! Durante questo periodo (circa da ottobre/novembre fino a febbraio/marzo) le piante sono inattive, cioè non mostrano alcuna crescita.

Durante il riposo vegetativo le piante non assimilano sostanze nutritive. Pertanto in questo periodo non si può concimare.

b) Spargere liquame con suolo saturo d'acqua, gelato o coperto di neve

Dopo pioggia o disgelo i pori del terreno sono parzialmente saturi d'acqua. Il suolo perciò è in grado di assorbire acqua solo in quantità limitata. Acqua supplementare defluisce in superficie. Transitando con un veicolo su un terreno fradicio d'acqua inoltre questo viene compresso e la cortina erbosa lesa.

La neve in fase di disgelo è come una spugna bagnata. Liquame e colaticcio prodotto dai mucchi di letame vi s'infiltrano attraverso nel giro di pochi minuti. In più, l'annerimento della neve ne accelera lo scioglimento. Il rischio di ruscellamento del liquame immediatamente dopo il suo spargimento è grande in particolare in aree soleggiate. Nella neve molto fredda e asciutta il liquame può restare accumulato per settimane. Una volta iniziato il disgelo, dalla coltre bianca della neve defluisce una mistura bruna di acqua e colaticcio.

Se il suolo è fortemente gelato o ricoperto da uno strato di ghiaccio, l'acqua scorre in superficie anche nei punti praticamente in piano. Ciò si verifica anche con un terreno erboso! La copertura erbosa del terreno lo protegge dall'erosione, ma non dal ruscellamento del liquame! Per tali motivi lo spargimento di liquame e letame sopra terreni coperti di neve, gelati o bagnati comporta un pericolo per le acque.

2. Basi legali

a) Disposizioni penali

Art. 60 cpv. 1 lit. e della Legge sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01; LPAmb)

È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente viola le prescrizioni sulle sostanze o sugli organismi (artt. 29, 29b cpv. 2, 29f, 30a lit. b e 34 cpv. 1).

Art. 70 cpv. 1 lit. a della Legge sulla protezione delle acque (RS 814.20; LPAc)

È punito con una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente, illecitamente, direttamente o indirettamente, introduce nelle acque, lascia infiltrare oppure deposita o spande fuori dalle acque sostanze atte a inquinare e con ciò provoca un pericolo d'inquinamento delle acque (art. 6).

⁴È considerato come inizio del periodo di riposo vegetativo il quinto giorno consecutivo in cui si registra una temperatura media giornaliera inferiore a +5° Celsius. Il riposo vegetativo si conclude quando per il settimo giorno consecutivo si registra una temperatura media giornaliera di almeno +5°Celsius (cfr. Dizionario storico della Svizzera, 1993)

Art. 234 cpv. 1 del Codice penale svizzero (RS 311.0; CP)	Chiunque intenzionalmente inquina con materie nocive alla salute l'acqua potabile destinata alle persone o agli animali domestici, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria non inferiore a 30 aliquote giornaliere.
Art. 60 cpv. 2 LPAmb	Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 70 cpv. 2 LPAc	Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere.
Art. 234 cpv. 2 CP	La pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria se il colpevole ha agito per negligenza.

b) Ulteriori disposizioni in materia

Art. 7 cpv. 5 LPAmb	Per sostanze s'intendono gli elementi chimici e i loro composti allo stato naturale o ottenuti mediante un processo produttivo. Sono loro equiparati i preparati (composti, miscele, soluzioni) e gli oggetti che contengono tali sostanze.
Art. 5 cpv. 1 e cpv. 2 lit. a e lit. b dell'Ordinanza sui concimi (RS 916.171; OCon)	I concimi sono sostanze che servono al nutrimento delle piante (cpv. 1). Sono considerati concimi ai sensi della presente ordinanza: <i>concimi aziendali</i> : liquame, letame, percolato del letame, prodotti della separazione del liquame, succo d'insilato e deiezioni comparabili, trattati o no, provenienti dall'allevamento di animali da reddito a scopo agricolo o professionale oppure dalla produzione vegetale della propria azienda agricola o di altre aziende agricole, nonché il 20 per cento al massimo di materiale di origine non agricola (cpv. 2 lit. a), nonché <i>concimi ottenuti dal riciclaggio</i> (...) (lit. b).
Art. 3 LPAc	Ognuno è tenuto ad usare tutta la diligenza richiesta dalle circostanze al fine di evitare effetti pregiudizievoli alle acque.
Allegato 2.6 cifra 3.2.1 dell'Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (RS 814.81; ORRPChim)	I concimi azotati possono essere sparsi soltanto nei periodi in cui le piante sono in grado di assimilare l'azoto. Se tuttavia esigenze particolari della coltivazione richiedono una concimazione al di fuori di tali periodi, detti concimi possono essere sparsi, purché non pregiudichino la qualità delle acque (cpv. 1). I concimi fluidi possono essere sparsi soltanto quando il suolo è in grado di riceverli e di assorbirli. Di conseguenza, non possono essere sparsi in particolare quando il suolo è saturo d'acqua, gelato, ricoperto di neve o troppo secco (cpv. 2).

3. Ulteriori indicazioni

a) Divieto di spargimento d'emergenza

La "regolamentazione per il caso di emergenza" parzialmente applicata in passato, che permetteva a determinate condizioni lo spargimento di concimi liquidi anche "a tempo indebito", già da qualche tempo **non è più valevole!**

b) Rapporto tra le disposizioni penali della LPAmb e della LPAc

Le distinte disposizioni penali tutelano beni giuridici diversi. La LPAc protegge in modo speciale le acque e le sorgenti contro gli inquinamenti, mentre la LPAmb protegge l'uomo e l'ambiente in generale. In un procedimento penale avente per oggetto l'utilizzazione contraria alle regole d'arte di liquame è data sempre l'applicazione della LPAmb. Nel caso ne risultino colpite acque di superficie o sotterranee, sussiste anche infrazione contro la LPAc.

c) Inquinamento di acque potabili

Nel caso vengano inquinate acque potabili (cosa che può avvenire se si sparge liquame in una zona di protezione delle acque), trova applicazione l'art. 234 del CP⁵. Se un'infrazione contro la LPAc adempie contemporaneamente la fattispecie dell'art. 234 del CP, è applicabile soltanto l'art. 234 del CP (art. 72 LPAc).

4. Regole pratiche

a) Suolo ricoperto di neve

Il suolo si considera ricoperto di neve quando in base alle condizioni meteorologiche e alla località la neve resta al suolo per più di un giorno.



b) Suolo gelato

Il suolo si considera gelato se in punti diversi non è più possibile affondarvi un oggetto acuminato (coltellino tascabile, cacciavite).




c) Terreno saturo d'acqua

Il terreno si considera saturo d'acqua se al suolo restano pozzanghere e un campione di suolo si percepisce al tatto come bagnato e pastoso.



⁵Cfr. in merito il Promemoria "Inquinamento di acque potabili" / pag. 21

5. Schema di controllo



6. Ulteriori ausiliari esecutivi / Informazioni

Se avete domande su uno di questi temi, il vostro rispettivo Ufficio cantonale per l'ambiente vi sarà volentieri d'aiuto. Il Servizio avarie dell'Ufficio cantonale per l'ambiente è raggiungibile attraverso la Centrale di pronto intervento e vi offre sostegno tecnico specialistico – in caso di emergenza 24 ore su 24 sul posto.

Lista di controllo (allegato al rapporto di Polizia)

Utilizzo del concime di fattoria

Principio: il terreno deve avere capacità di assorbimento, in modo che le sostanze fertilizzanti non vengano ruscellate o dilavate. Il liquame pertanto può essere sparso soltanto su terreni in grado di assorbirlo.

Per indicazioni più dettagliate v. i Promemoria "Spargimento di liquame a tempo indebito o in luoghi vietati" e "Spargere liquame in inverno".

Se almeno una delle seguenti situazioni viene constatata ➡ Referto positivo, denuncia!

Contrassegnare ciò che fa al caso [☒]

Spargimento di liquame a tempo indebito (particolarmente in inverno)

- Il suolo è ricoperto di neve (la coltre nevosa permane in base alle condizioni meteorologiche e al luogo per più di un giorno)
- Il terreno è gelato in profondità (in punti diversi non si riesce più ad affondare nel suolo un oggetto acuminato, come un coltellino o un cacciavite, senza un notevole impiego di forza)
- Il liquame è stato sparso durante il periodo di riposo vegetativo (le temperature medie sono da almeno 5 giorni sensibilmente inferiori a 5°C)
- Il terreno è saturo d'acqua (al suolo rimangono pozzanghere e una prova di terreno viene percepita al tatto bagnata e pastosa)
- Il terreno è completamente secco (sono visibili screpolature da ritiro).

Spargimento di liquame o di letame in luoghi vietati

- Liquame o letame sono stati sparsi in un'area di protezione della natura, nel bosco, in un boschetto campestre, in una siepe o in un'acqua di superficie. La zona tampone (distanza) prescritta di almeno 3 metri da queste aree è stata chiaramente oltrepassata
- Liquame o letame sono stati sparsi nell'area di captazione di un settore di protezione delle acque (zona S1).
- Concime di fattoria liquido (liquame) è stato sparso in un settore di protezione più ristretto (zona S2) senza autorizzazione derogatoria cantonale.

Spargimento di letame in inverno

- Il suolo è ricoperto di neve
- Il suolo è gelato in profondità e sussiste il pericolo di un inquinamento delle acque (ruscello nelle immediate vicinanze).

Deposito di letame su suolo non consolidato

- Letame è stato depositato provvisoriamente da diverse settimane su terreno non consolidato.

1. Registrazione delle **generalità**; comminatoria di denuncia
2. **Riprese fotografiche** del sito oggetto di constatazione, con relativa indicazione della data
3. Periodo di riposo vegetativo: misurazione della **temperatura dell'aria** sul luogo. Temperatura media diurna e notturna degli ultimi 5 giorni sensibilmente inferiore a 5°C.? (consultare p.e. www.ostluft.ch, www.agrometeo.ch oppure chiedere all'Ufficio cantonale per l'ambiente)
4. In caso di inquinamento delle acque informare il **Servizio avarie** tramite la Centrale di pronto intervento

Indicazioni complementari in caso di referto positivo

- Un corpo idrico è stato inquinato (se sì: => utilizzare la lista di controllo "Inquinamento delle acque")
- Un corpo d'acqua si trova nelle immediate vicinanze, e liquame o letame vi potrebbero affluire tramite dilavamento?

Se sì, quale? _____

- Quantitativo del liquale sparso: _____ m³, superficie concimata: _____ ha

Luogo/data: _____

Firma: _____